

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Prima Civile

Sentenza del 23.03.17

Presidente: Dott. Vittorio Ragonesi

Consigliere-Relatore: Dott. Giacinto Bisogni

Sul ricorso proposto da:

Valloggia Autogru S.r.l. con gli avv.ti Domenico Bonaccorsi ed Osvaldo Cerri (ricorrente),
nei confronti di
Agostinetto S.r.l., con gli avv.ti Gigliola Mazza Ricci e Marisa Zariani (controricorrente),
e
SEAT Pagine Gialle S.p.A. (intimata).

- I. Perché la commissione del fatto lesivo della concorrenza da parte di un terzo abbia rilievo è necessaria l'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato (1).



7476.17

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE PRIMA CIVILE

Concorrenza sleale
Risarcimento danni

Composta da:

R.G.N. 6071/11

Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente -

Dott. Andrea Scaldaferrri - Consigliere -

Cron. 7676

Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

Rep. / e. l.

Dott. Carlo De Chiara - Consigliere -

Ud. 18/01/17

Dott. Massimo Falabella - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Valloggia Autogru s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi 72, presso lo studio dell'avv. Domenico Bonaccorsi di Patti, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente all'avv. Osvaldo Cerri (fax n. 0322/836384), per procura da margine del ricorso;

- ricorrente -

nei confronti di

Agostinetto s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via di Pietralata 320, presso lo studio dell'avv. Gigliola Mazza Ricci, dalla quale è rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Marisa Zariani (fax n.

72
2017

Bay

copia ad uso ufficio



0324/248260), per procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

e

SEAT PAGINE GIALLE s.p.a.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 234/2010 della Corte d'appello di Torino emessa in data 12 febbraio 2010 e depositata il 16 febbraio 2010, R.G. n. 1263/07;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Luigi Salvato che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Rilevato che:

1. Con citazione 28 gennaio 2004 Vallaggia Autogru s.r.l. ha proposto nei confronti di Agostinetto s.r.l. domanda di risarcimento danni da concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1 e 3 c.c., a causa di una inserzione pubblicitaria, contenuta nell'edizione cartacea 2003 dell'elenco telefonico delle province di Novara e Vercelli, in cui la ditta Vallaggia era stata impropriamente denominata Vallaggia-Agostinetto. La società convenuta ha protestato la propria estraneità e chiamato in causa SEAT Pagine Gialle s.p.a. quale responsabile dell'erronea e ingannevole pubblicazione. La società chiamata in causa ha eccepito l'improponibilità della domanda di garanzia per essere intervenuto un accordo con

Boj



la s.r.l. Agostinetto che prevedeva il risarcimento da parte di SEAT per ogni conseguenza derivante dalla pubblicazione. Ha contestato comunque la fondatezza della domanda risarcitoria sotto il profilo della mancanza di una prova in ordine alla sussistenza e all'ammontare del danno.

2. Il Tribunale di Novara, con sentenza dell'11 aprile 2007, ha respinto la domanda ritenendo estranea la società convenuta a una qualsiasi azione lesiva nei confronti dell'attrice e rilevando la mancata prova di un nesso eziologico fra la pubblicazione e il lamentato decremento del fatturato.
3. La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 234/2010, ha confermato la sentenza di primo grado. Nel motivare tale decisione la Corte distrettuale ha rilevato che la concorrenza sleale, al pari degli altri fatti illeciti, prevede una condotta, dolosa o colposa, un evento dannoso e il nesso di causalità ma richiede anche la cd. relazione concorrenziale fra soggetto attivo e danneggiato. Non è esclusa però la configurabilità dell'illecito concorrenziale quando l'atto lesivo venga compiuto da un soggetto interposto che pur non possedendo personalmente i requisiti soggettivi necessari agisca per conto o comunque in collegamento con un concorrente del danneggiato. Riportando questi

Bmz



principi alla fattispecie la Corte distrettuale ha affermato che né il contratto di commissione pubblicitaria né alcun altro elemento acquisito nel corso dell'istruttoria dimostra che la Agostinetto abbia richiesto di eseguire la commissione pubblicitaria in danno della concorrente Valloggia. E tale esecuzione errata e lesiva, per essere imputabile esclusivamente a SEAT, non può che risultare inidonea a concretizzare una condotta concorrenziale illecita a carico della società Agostinetto.

4. Ricorre per cassazione Valloggia Autogru s.r.l. affidandosi a quattro motivi di impugnazione.
5. Si difende con controricorso Agostinetto s.r.l.
6. Non svolge difese SEAT Pagine Gialle s.p.a.

Ritenuto che

7. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 2598 comma 1 n. 3 c.c., in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La ricorrente rileva che non è stata valutata l'idoneità del lamentato atto di concorrenza sleale a creare confusione tra aziende e ad agevolare storno di clientela. Secondo la ricorrente la Corte di appello ha erroneamente ritenuto il dolo o la colpa come elementi costitutivi della fattispecie legale di cui all'art. 2598 c.c. e non ha tenuto conto della

Bras



giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 13071/2003) che afferma "il principio per cui la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non configurabile, quindi, qualora non sussista il cosiddetto "rapporto di concorrenzialità, non esclude la sussistenza di un atto di concorrenza sleale anche nel caso in cui un tale atto sia posto in essere da colui il quale si trovi con il soggetto avvantaggiato in una particolare relazione, in grado di far ritenere che l'attività sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo; peraltro, a detto fine è insufficiente la mera circostanza del vantaggio arrecato all'imprenditore concorrente, ma neppure occorre che sia stato stipulato con questi un *pactum sceleris*, essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistente nell'esistenza di una relazione di interessi tra autore dell'atto ed imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale l'attività del primo può integrare un illecito ex art. 2043, cod. civ., non anche un atto di concorrenza sleale.

8. Con il secondo motivo di ricorso (erroneamente numerato come terzo motivo) si deduce violazione dell'art. 2600 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Secondo la ricorrente era onere della società Agostinetto provare che l'errore in fase di trasmissione, ricezione ed attuazione

Braja



dell'ordine di pubblicazione non fosse a essa imputabile perché a mente dell'art. 2600 c.c., comma 3, accertati gli atti di concorrenza sleale la colpa è presunta essendo l'illecito concorrenziale oggetto di criteri repressivi più rigorosi rispetto a quelli normalmente previsti per l'azione aquiliana.

9. Con il terzo motivo di ricorso (erroneamente numerato come quarto motivo) si deduce la violazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n.5 c.p.c.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo. La ricorrente ritiene che la Corte di appello, avendo erroneamente interpretato e applicato gli artt. 2598 e 2600 c.c., ha altresì erroneamente escluso la rilevanza delle prove testimoniali e della CTU richieste dalla odierna ricorrente per provare l'esistenza di un nesso eziologico fra la condotta concorrenziale illecita e la produzione del danno nonché per quantificare l'entità del danno.

10. Con il quarto motivo di ricorso (erroneamente indicato come quinto motivo) si deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1, nn. 3 e 5; violazione di legge e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo. La ricorrente ritiene che la Corte di appello,

Bras



trascurando il dato per cui l'illecito concorrenziale deve essere valutato secondo criteri oggettivi ha costruito un giudizio di soccombenza del tutto erroneo.

Ritenuto che

11. I quattro motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

12. La Corte di appello ha correttamente ricostruito i principi basilari in tema di illecito concorrenziale e non ha affatto ritenuto necessaria la prova della colpa nella commissione della condotta anticoncorrenziale ma, trattandosi, nella specie, di condotta posta in essere esclusivamente da un terzo, ha richiamato quella stessa giurisprudenza secondo cui perché la commissione del fatto lesivo della concorrenza da parte di un terzo abbia rilievo è necessaria l'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato. A differenza della ricorrente però la Corte di appello ha ritenuto mancante la prova di una tale relazione di interessi fra società Agostinetto e SEAT e per tale ragione ha respinto la domanda. La fondatezza nel merito di tale esclusione è una valutazione preclusa al sindacato di legittimità che può operare solo nei limiti del controllo di esaustività e logicità della motivazione che, nella specie, non risulta in discussione se si ha presente la ricostruzione

Bozzi



dei fatti prospettata dalla ricorrente che si basa su mere presunzioni quanto meno opinabili e che non sono state ritenute dalla Corte di appello così convincenti da escludere l'ipotesi di un mero errore di fatto nella pubblicazione, addebitabile esclusivamente alla SEAT. Risultano inoltre inconferenti le censure relative alla mancata applicazione dell'art. 2600 c.c. quanto all'inversione dell'onere probatorio ivi prevista dato che l'operatività di tale norma resta esclusa nel caso di commissione della condotta anticoncorrenziale da parte del terzo e di mancata riferibilità della stessa all'imprenditore involontariamente beneficiario. La doglianza relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile perché dedotta genericamente e senza alcun riferimento alle ragioni che hanno condotto la Corte di appello alla non ammissione. Ragioni che con evidenza consistono nell'aver escluso l'addebito della erronea e fuorviante pubblicazione alla società convenuta anche sotto il profilo della esistenza di una relazione di interessi con la società editrice responsabile della pubblicazione erronea. Infine la decisione sulle spese è conseguente all'esito della lite.

13. Il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Brazzi



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 7.900 euro di cui 200 euro per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 gennaio 2017.

Il Giudice rel.

Giacinto Bisogni

Il Presidente

Vittorio Ragonesi

Depositato in Cancelleria

il 23 MAR 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Calderola

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Calderola

copia ad uso ufficio

1